

Decreto legislativo del 05/08/2015 n. 127 -

Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2015

Articolo 3

Art. 3 (Incentivi per la tracciabilita' dei pagamenti).

Articolo 3 -

Art. 3 (Incentivi per la tracciabilita' dei pagamenti).

In vigore dal 01/01/2018

Modificato da: Legge del 27/12/2017 n. 205 Articolo 1

1. Il termine di decadenza di cui all'[articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e il termine di decadenza di cui all'[articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all'articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilita' dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500. La riduzione non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche operazioni di cui all'[articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto.(1)(2)

(1)Articolo interamente sostituito dal [comma 909 dell'art. 1 della Legge n. 205 del 27/12/2017](#) con vigenza dal 01/01/2019. Si consiglia di consultare il testo previgente prima del 01/01/2019.

(2) Per l'abrogazione dell'ultimo periodo del presente comma vedi [art. 17 D.L. n. 119 23/10/2018](#).

[Torna al sommario](#)